

TORNATA DEL 13 NOVEMBRE 1848

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO DEMARCHI VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Petizione del municipio di Parma circa l'oppressione delle truppe austriache sopra quella città e Ducato — Dichiarazioni in proposito del ministro dell'interno — Relazione di elezioni — Incidente sulla parità dei voti negli uffizi — Osservazioni sul poco numeroso concorso alle elezioni — Discussione ed adozione del progetto di legge sulla proroga di termini pel prestito obbligatorio.*

L'adunanza è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

FARINA segretario legge il verbale della tornata precedente.

IL PRESIDENTE. Siccome la Camera non è ancora in numero, sospendo l'approvazione del processo verbale.

Do intanto comunicazione d'una lettera per la quale l'avvocato Raimondo Orrù, deputato del primo collegio d'Isili, chiede la sua demissione e la metto ai voti.

(È accordata).

COTTIN segretario dà un'idea sommaria delle nuove petizioni presentate alla Camera.

N.° 468. Il sacerdote Giuseppe Pepino della diocesi di Fosano, ottenuto il posto di maestro comunale in Grugliasco col l'obbligo di celebrare quotidianamente, ottenne dal vescovo della sua diocesi l'opportuno *exeat* con attestazione favorevole. Ma dall'arcivescovo di Torino gli si concede soltanto la facoltà di dimorare, e celebrare di mese in mese. Ravvisando egli ingiusta questa restrizione che gli rende affatto precaria la carriera dell'insegnamento, chiede gli sia provveduto d'urgenza.

N.° 469. L'avvocato Achille Bartolini rappresenta avere sin dal 1845 e più volte dappoi, rassegnato al Ministero di guerra un suo progetto di stabilimento d'assicurazioni militari, con domanda d'approvazione, nè avere mai ottenuto che sia preso in considerazione, credendo egli erronee le generali opinioni sulle surrogazioni. Ricorre perciò alla Camera affinché voglia eccitare quel Ministero a prendere in serio esame il progetto e frattanto le fa omaggio di un suo scritto intitolato: *Associazione ed assicurazione, ossia brevi cenni sulle assicurazioni, ed in particolare su quelle così dette assicurazioni militari.*

N.° 470. Andrea Molinari possidente in Modena, qualificatosi munito di tutti i requisiti espressi nell'articolo 57 dello Statuto, chiede che sia ammessa e discussa la seguente sua istanza, « di rivedere la base sulla quale il Parlamento Sardo accomunò il Modenese allo Stato Sardo anche isolato dalla Lombardia, stabilirne l'illegalità per difetto di forma di libertà di voto, e di numero, ecc. » Chiede che siano pubblicati gli atti d'offerta, e che apparisca dalla Gazzetta ufficiale il ricevimento di questa sua petizione.

N.° 471. Rapetti Pietro, Conti Matteo, e 9 altri dottori chirurghi addetti quasi tutti alla Guardia nazionale, come chirurghi di Battaglione, o di legione, protestano contro la no-

mina del dottor medico Demarchi a chirurgo della prima legione di Torino, come quegli che è soltanto laureato in medicina; sostengono tal nomina arbitraria e contraria alla disposizione della legge; e ne invocano la revoca.

N.° 472. L'avvocato Luigi Gandolfo delegato dal Consiglio degli anziani di Parma a presentare al Ministero un messaggio che narri la trista condizione di quella provincia, sottopone alla Camera una copia del messaggio medesimo affinché avvisi ai provvedimenti che valgano a far cessare per quella uno stato di cose che ne pone l'esistenza a grave pericolo, e compromette la dignità dello Stato.

N.° 473. Il giudice del mandamento di Venaria Reale rappresenta che dopo l'accessione del luogo d'Altessano, eccedendo quel distretto i 9000 abitanti, dovrebbe essere annesso fra i mandamenti di terza classe, oltre le considerazioni dedotte dalla sua posizione, e dai suoi stabilimenti. Avendo invano avuto ricorso al Ministero competente, porge a tal uopo i suoi richiami alla Camera.

N.° 474. Petizione contraria alla disposizione dell'art. 58 dello Statuto.

N.° 475. Gerolamo Gastaldi, parroco a Isola Bona rappresenta come sia necessaria la pronta abolizione di ogni resto di feudalità, e diritti bannali, di cui ne rimangono ancora alcuni nel mandamento di Dolceacqua, già libero da essi sotto al Governo francese; e chiede che, come in altri paesi costituzionali, si provveda a tale riguardo. (Gazz. P.)

PETIZIONE DEL MUNICIPIO DI PARMA CIRCA L'OPPRESSIONE SOPRA QUELLA CITTÀ E PROVINCIA PER PARTE DELLE TRUPPE AUSTRIACHE, E DICHIARAZIONI IN PROPOSITO DEL MINISTRO DELL'INTERNO.

GIÒIA. Tra le petizioni di cui si è letto poc'anzi il sunto la Camera ne avrà notata una data a nome e per mandato del municipio di Parma.

Questa petizione ha, a miei occhi, una vera importanza politica; imperciocchè con essa, ad onta dell'occupazione militare che dura in quel luogo, tende a mantenersi, a confermarsi, a continuare, almeno legalmente, l'atto di aggregazione di quella città al regno del Piemonte. Non ha minore impor-

tanza per ragione di giustizia e d'umanità; imperciocchè essendo tanti i mali che si aggravano su quell'illustre città, è richiesto dall'onore della Camera, dall'onore del Governo, di manifestare qualche sorta d'interessamento a favore di quel popolo, di pensare a procurare i modi che possono alleviare e far cessare tante sciagure.

L'interessamento che noi mostreremo verso le città aggregate, varrà a mantenere sempre più viva la loro simpatia; e alle altre ragioni politiche ne aggiungerò una più efficace di tutte, quella della riconoscenza per una protezione sentita e per benefizi ricevuti.

In conseguenza io proporrei alla Camera che quella petizione, data in nome del municipio di Parma, fosse tenuta in disparte per riferirne come di cosa d'urgenza.

PINELLI ministro dell'interno. Il deputato del municipio di Parma venne, sono alcuni giorni, al Ministero per presentare quest'indirizzo, il quale appunto riassume contro l'oppressione delle truppe del governo militare austriaco sopra quella città e sopra quei ducati. Il Ministero intendeva occuparsene subito, ma distolto nei giorni passati dalle occupazioni della Camera, non ha potuto così tosto radunarsi poichè esso doveva riferirsi all'intero Consiglio, e quindi non poté sì presto provvedervi. Però l'altro ieri, sabbato, il Consiglio si è radunato ed ha deliberato sopra quest'indirizzo, e questa mattina (poichè ieri avendone dato avviso al deputato, non ha potuto venire) ho comunicato ad esso deputato come il Ministero era determinato di fare uffizi energici presso le potenze mediatrici stesse, perchè tolgano in qualunque modo questo stato d'oppressione, ed insieme anche di fare questi stessi richiami presso il maresciallo Radetzky, siccome in contravvenzione alla capitolazione passata con il comandante militare austriaco. Questa deliberazione sarà comunicata per iscritto al signor deputato di Parma, il quale parte domani per portarla al suo municipio.

GIOIA. Ringrazio il ministro di quello che possa aver fatto per richiami di tanta importanza. Ma pure credo che sia opportuno che anche il Parlamento dia qualche segno di simpatia verso quel popolo infelice.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Ho dato que'schiarimenti non per oppormi all'istanza del deputato Gioia, ma unicamente per dire quanto intende fare a quest'uopo il Governo. Del resto unisco pure la mia voce per chiedere che la petizione del deputato del municipio di Parma sia riferita in via d'urgenza.

IL PRESIDENTE. Metto ai voti se la Camera intenda che questa petizione sia riferita per urgenza.

(La Camera assente).

Ora metterò ai voti l'approvazione del verbale di cui si diede lettura in principio della seduta.

(È approvato).

Annunzio alla Camera che il signor deputato Brunier ha presentato un progetto di legge, che sarà distribuito agli uffici.

Il relatore del primo ufficio ha la parola. (Gazz. P.)

RELAZIONE DI ELEZIONI

FABRE relatore del I ufficio. La Camera si rammenta certamente che, già convocatosi altre volte il collegio elettorale di Crescentino, non si procedette a votazione perchè l'ufficio definitivo credette non potersi procedere all'elezione, per non trovarsi presente il terzo degli elettori iscritti che ascendono a 352.

In dipendenza di ciò il collegio venne nuovamente convocato pel giorno 31 ottobre scorso; in questo giorno si procedette all'elezione del deputato, ma havvi difficoltà nello stabilire se siansi o no adempite le formalità volute dalla legge.

E perchè io possa più facilmente spiegare alla Camera il motivo del dubbio elevatosi in seno al primo ufficio è necessario che essa mi dia la permissione di leggere almeno in parte il verbale del 31 ottobre. (Gazz. P.)

« Successivamente costituitosi in tale modo l'ufficio nelle persone delli sig. presidente prof. Felice Chiò e signori squittinatori avv. Ignazio Barralis, prevosto vicario foraneo D. Giuseppe Ferraris, parroco D. Giuseppe Rossi e conte avv. Carlo Odetti di Marcoengo, e previa nomina, per parte dello stesso ufficio così definitivamente composto, del segretario nella persona del notaio Carlo Faldellero, il presidente all'appoggio delle liste elettorali dei due distretti di questa città e di Desana fece l'appello nominativo di tutti i membri componenti il collegio, da cui risultò essere li presenti in numero di 92.

« Poscia il signor presidente data lettura degli articoli di legge relativi alla presente elezione, eccitò i sullodati signori membri a procedere alla votazione, li quali l'uno dopo l'altro successivamente chiamati deposero nell'urna a ciò destinata per mezzo del signor presidente la scheda loro stata consegnata dopo avervi scritto il proprio voto e piegata la stessa scheda.

« Terminata quindi la votazione che si dichiarò dal signor presidente compiuta, venne aperta l'urna suddetta, e fattasi l'enumerazione delle schede in essa contenute, risultò, ecc.

« Ed il signor presidente avendo di tale risultamento data conoscenza agli signori congregati, previa lettura ad alta voce del sunto dello squittinio, proclamò S. E. il ministro cav. Carlo Boncompagni e signor professore Felice Chiò siccome quelli che ottennero il maggior numero di suffragi fra li suddetti candidati alla carica di deputato del presente collegio, e per l'effetto della seconda votazione prevista dall'art. 93 della legge 17 marzo ultimo; stantechè nè l'uno, nè l'altro delli suddetti candidati avrebbe riunite le condizioni volute dall'articolo 92, nè alcuno di essi avrebbe potuto riunire a suo favore più del terzo delle voci del collegio, il quale consta di N.º 352 elettori, il lodato signor presidente ha deliberato dover fissare come fissò l'adunanza per la seconda votazione ad un'ora pomeridiana del giovedì due venturo novembre, atteso la solennità che corre nel giorno di domani primo detto mese. »

(Arch.)

Radunatosi in conseguenza di tale convocazione il collegio elettorale all'una pomeridiana del 2 novembre, gli elettori che risposero ai due appelli ascsero al numero di 99 di cui 64 diedero il loro voto al cav. Boncompagni e 35 al professore Chiò.

In dipendenza del che il cav. Boncompagni venne proclamato a deputato.

La difficoltà relativa a questa elezione ha tratto al primo processo verbale.

I membri del primo ufficio che presero parte alla discussione erano in numero di dieci, e tutti furono d'accordo non risultare da quel verbale che nel primo giorno avessero avuto luogo due appelli, ma nel rimanente sia in ordine al fatto, che in ordine alle conseguenze legali del fatto istesso l'ufficio si divise in due parti eguali, e così cinque per un'opinione e cinque per l'altra.

Gli uni dicevano risultare da quel verbale che la formazione dell'ufficio definitivo erasi fatta nel mattino anteriormente all'una pomeridiana (ora in cui vedesi quello datato), che quel verbale avendo per intestazione la parola di *chiu-*

surra, ciò provava che le operazioni in esso riferite avevano preceduto il momento in cui il verbale era stato redatto, in quale opinione li confermava la circostanza che il verbale della seduta del giorno successivo che aveva pur avuto luogo ad un'ora pomeridiana era intestata *verbale di apertura della seduta*.

Tenendo perciò per costante in fatto che le operazioni della formazione dell'ufficio definitivo avevano avuto luogo anteriormente all'una pomeridiana, essi ragionavano in questo modo :

La legge elettorale all'articolo 84 così dispone :

« Ad un'ora dopo il mezzodì si procederà ad una seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima, onde diano il loro voto. »

Ora siccome nel caso concreto la prima chiamata non cominciò salvo dopo l'una pomeridiana, era impossibile che a quest'ora si facesse la seconda chiamata.

Il voto della legge è totalmente compiuto colla chiamata fatta dopo l'una pomeridiana, e non è esatto che in questo caso la legge esigesse un secondo appello.

La legge volle in genere che sino ad un'ora pomeridiana fossero gli elettori in tempo utile per votare; volle essa impedire che precipitandosi l'operazione elettorale, in qualche collegio si privassero del loro diritto di votare quegli elettori che o la lontananza del luogo in cui radunavasi il collegio, o qualunque altra circostanza avesse impedito dal recarsi per tempo a votare.

Ma che quando, come nel caso di cui si tratta, la chiamata degli elettori non aveva avuto luogo che dopo l'una pomeridiana non era più il caso in cui potesse dirsi privato alcun elettore del suo diritto di presentarsi a votare pendente il termine accordatogli dalla legge, e che perciò non era in questo caso necessario un secondo appello.

Conchiudevano essi in conseguenza per la validità dell'elezione del cavaliere Boncompagni.

Gli altri cinque membri dell'ufficio non ammettevano che l'intestazione di quel verbale fosse sufficiente per far credere che le operazioni di cui in esso, fossero anteriori all'ora in cui era il medesimo datato; che questa designazione dell'ora posta anteriormente alla relazione dell'operazione elettorale, provasse che questa avesse susseguito alla scritturazione di quella data; non si sapesse comprendere il motivo per cui in quel collegio non si fosse cominciata l'operazione che ad un'ora pomeridiana.

Che l'essersi convocato il collegio per l'una pomeridiana del giorno 2 novembre fosse grave argomento per dire che anche nel giorno 31 ottobre l'operazione elettorale avesse cominciato a quell'ora istessa.

Non dovesse lasciarsi ai collegi la facoltà di incominciare le operazioni elettorali così tardi, e rendere illusorio il disposto dall'articolo 84 della legge elettorale, qualora l'interpretazione a darvisi fosse quale la dicevano quelli che credevano valida l'elezione, interpretazione che d'altronde essi non pensavano doversi dare al citato articolo di legge.

Dicevano essi avere la legge con quell'articolo prescritta evidentemente la necessità di due chiamate, perchè quegli elettori che non si fossero presentati mentre facevasi la prima, fossero ancora in grado di votare presentandosi alla seconda; che qualora la prima chiamata avesse avuto luogo dopo l'una pomeridiana, ciò non dispensava l'ufficio definitivo dal fare la seconda chiamata, ma non aveva altra conseguenza tranne quella che questa seconda chiamata, a vece di avere luogo al tocco dopo il mezzodì, sarebbe eseguita qualche ora dopo, vale a dire dopo terminata la prima.

Che moltissimi fossero gli esempi di collegi i quali non avevano incominciata la prima chiamata salvo dopo l'una pomeridiana, nè eransi perciò creduti dispensati dal fare la seconda, il che dimostrasse che anch'essi avevano interpretata la legge in modo a richiedere sempre le due chiamate.

E che così appunto l'aveva pensata lo stesso ufficio definitivo di Crescentino nel giorno della seconda convocazione, in qual giorno, quantunque l'operazione elettorale non avesse cominciato che all'ora una, aveva tuttavia proceduto al secondo appello, il che dimostrasse che l'ufficio, meglio esaminata la legge, ne aveva esso stesso riconosciuta la necessità.

Soggiungevano ancora che la necessità dei due appelli era formalità sostanziale per la validità dell'elezione, quand'anche si trattasse di votazione che non aveva avuto risultato definitivo, perchè potrebbe essere avvenuto che se si fosse fatto il secondo appello, a questo avessero risposto elettori i quali non avrebbero dato il loro voto nè al cav. Boncompagni, nè al professore Chiò, e che questi elettori fossero in numero tale a cangiare il risultato della votazione di quel primo giorno ed a far sì che lo squittinio di ballottaggio del giorno successivo dovesse portarsi sovr'altri candidati.

Per queste ragioni conchiusero fosse nulla l'elezione in discorso.

A queste osservazioni rispondevano ancora quelli che ripetevano valida l'elezione: che se nel giorno due novembre il collegio di Crescentino era stato convocato ad un'ora pomeridiana, ciò doveva attribuirsi a che cadendo in quel giorno la commemorazione dei fedeli defunti, e recitandosi in quel mattino nelle chiese preci in loro suffragio, l'ufficio avesse creduto dover convocare il collegio per un'ora in cui quelle sacre funzioni già avessero avuto termine; che nessun argomento potesse per conseguenza da ciò dedursi per dire che anche nel giorno 31 ottobre le operazioni elettorali avessero avuto principio dopo l'una pomeridiana, a fronte massime delle risultanze del verbale di quel giorno.

Soggiungevano quindi che se l'interpretazione a darsi all'art. 84 fosse quale supponevano quelli che credevano con esso prescritte le due chiamate, il legislatore non avrebbe ordinato che la seconda chiamata avesse luogo ad un'ora dopo il mezzodì, ma avrebbe prescritto in genere che la seconda chiamata dovesse aver luogo dopo un determinato spazio di tempo dalla prima; che ciò non avendo fatto, sarebbe lecito all'ufficio definitivo, appena terminata la prima chiamata, e quando questa è posteriore all'una pomeridiana, di procedere immediatamente al secondo appello, il che il più delle volte renderebbe illusoria quella disposizione di legge.

Qualunque fosse stata in proposito l'opinione di alcuni uffici, qualunque fosse stata quella dell'ufficio di Crescentino nel secondo giorno della votazione, ciò non potesse influire alla decisione della questione, e non provasse altro salvo che essi per maggior cautela avevano creduto bene di abbondare nelle formalità.

Nel concreto sembrasse potersi presumere che nessun elettore fosse comparso dopo la prima chiamata perchè non vi esistevano richiami; e finalmente che quand'anche la legge presentasse dubbiezza, nel dubbio si doveva pronunciare in favore della validità.

A queste, o signori, mi sembra si riducano sostanzialmente le ragioni che si addussero rispettivamente per la validità e per la nullità di quest'elezione, per quanto mi suggerisca la memoria mia.

Terminata la relazione della discussione, mi rimane a dirvi quale sia stata la conclusione dell'ufficio.

Dieci, come già dissi, erano i membri dell'ufficio, fra cui cinque opinarono per la validità e cinque per la nullità.

Nel perfetto bilanciarsi di queste due opinioni, non poté l'ufficio prendere determinazione alcuna, e non gli rimase altro partito che quello da esso all'unanimità adottato, di riferirsi alla decisione delle Camere. (Gazz. P.)

CAVALLINI. Signori, lo Statuto ed il regolamento prescrivono che non può essere presa veruna deliberazione, che non può essere adottata veruna proposizione nè dalla Camera nè dalla Giunta se non alla maggioranza de' voti. Una questione preliminare si presenterebbe quindi a discutersi, la quale consisterebbe in conoscere se per essersi nel primo ufficio divisi in pari numero i voti tra il sì ed il no, tra la validità e la nullità dell'elezione del sig. ministro dell'istruzione pubblica a deputato del collegio elettorale di Crescentino, si debba o no ritenere che lo stesso ufficio abbia implicitamente non approvata tale nomina.

Io però non entrero in siffatta questione, siccome quella che mi sembra veramente irrilevante ed inutile, e vi esporrò senz'altro le ragioni per cui a mio senso non si può muovere dubbio sulla nullità dell'elezione di cui si tratta.

Tutte le formalità dalla legge elettorale prescritte vogliono essere esattamente osservate e nell'una e nell'altra adunanza quando nessuno dei concorrenti raccolga nella prima il voluto numero di suffragi, quando nessuno venga proclamato deputato, e basta che l'una di esse siasi omissa o violata nel primo o nel secondo giorno, perchè debbasi pronunciare la nullità dell'elezione, cui siasi proceduto.

Ora fra le operazioni, fra le formalità dalla legge stabilite non ultima per le ragioni che la dettarono, e per lo scopo cui mira a raggiungere, è quella della duplice chiamata degli elettori. In ciascun giorno debbe farsi un primo appello di tutti i membri del collegio o della sezione, perchè quelli che sieno per rispondervi, ricevano dal presidente un bollettino, e e vi scrivano sopra il loro nome; se ne dee poi fare dopo un'ora del pomeriggio un secondo degli elettori, che non risposero alla prima chiamata onde diano parimenti il loro voto. Se in un giorno o nell'altro ha luogo una sola chiamata, tutta l'operazione è nulla, è nulla la nomina del deputato. Gli articoli 82, 84 e 95 sono concepiti in termini imperativi troppo espliciti per abbisognare d'una spiegazione qualunque, e la legge, quando è chiara, dee osservarsi tale quale è scritta, e respinge ogni interpretazione; mentre in caso contrario sotto il pretesto di indagarne lo spirito, si correrebbe il pericolo di sovvertirla, di distruggerla interamente. D'altronde altro è il parlare di spiegazione, d'interpretazione della legge, ed altro di distruzione: dico di distruzione, poichè coloro i quali sostengono che con un solo appello fatto dopo un'ora del mezzodì si adempia sufficientemente al voto della legge, distruggono nientemeno che una parte di questa, il che proverebbe troppo, e condurrebbe ad un assurdo.

Si aggiunga che la legge, ammettendo due appelli, fa facoltà a ciascun elettore d'intervenire al primo, piuttosto che al secondo e viceversa, e perchè questo diritto non sia illusorio, fa d'uopo che possa tradursi in fatto; ma è evidente che non può esercitarsi là dove manca il mezzo onde esperirlo, là dove non ha luogo che una sola chiamata. Sianvi reclaims, non ve ne siano, ciò non importa, chè non aggiungono, nè scemano punto alla legge la quale è assoluta, e non distingue tra caso e caso.

È poi utilissima la seconda chiamata perchè fa sì che tutti coloro che o per la lontananza de' luoghi, o per un momentaneo impedimento, o per inavvertenza non hanno potuto prendere parte alla ballottazione che sia seguita in una certa ora,

non rimangano tosto esclusi dall'esercitare il primo ed il più importante de' loro diritti; e sebbene non sia dalla legge fissato l'intervallo che deve trascorrere tra la prima e la seconda chiamata, egli è però manifesto dalle operazioni stesse che vi devono andare annesse che non può a meno di passare uno spazio di tempo sufficiente a dare luogo a non pochi elettori di concorrere coi primi a nominarsi il proprio rappresentante. (Gazz. P. e Conc.)

Infatti può accadere che un elettore sia in grado di portarsi alla sala dell'adunanza prima dell'ora pomeridiana, e non dopo, come può avvenire che taluno possa portarvisi dopo e non prima. Se pertanto la legge accorda all'elettore tutto questo spazio sia prima sia dopo l'ora pomeridiana, egli è chiaro che l'ufficio definitivo non può togliere questo spazio nè prima nè dopo, e se non può toglierlo dopo, è manifesto che non può toglierlo prima. (Conc.)

Ora siccome dal verbale che venne disteso dall'ufficio definitivo del collegio di Crescentino il giorno prima che si radunò, 31 ottobre ultimo scorso, e di cui si diede or ora lettura dal signor relatore risulta che ebbe luogo un solo appello nominale, o almeno non consta se siansene fatti due, così io ritengo che la Camera pronuncierà la nullità dell'elezione di deputato in capo del signor ministro dell'istruzione pubblica a cui si addivenne dal ripetuto collegio. (Gazz. P. e Conc.)

FABRE relatore. Le osservazioni fatte dall'onorevole signor deputato Cavallini sono due: all'una risponderò in qualità di relatore dell'ufficio, all'altra risponderò come deputato per difendere l'opinione che ho già enunciata negli uffizi, mentre come relatore non posso esternare opinione alcuna. Quanto alla prima osservazione del signor Cavallini, egli disse che quando l'ufficio è in numero pari, non si può prendere veruna deliberazione; a ciò mi pare potersi rispondere semplicemente, osservando che il regolamento non parla di ciò in nissun luogo: che lo stesso signor deputato Cavallini era pur presente all'ufficio, se bene mi rammento, quando si prese all'unanimità la deliberazione di nulla risolvere in proposito, rimandando la deliberazione a riferirsi unicamente alla Camera. Per quanto poi riflette all'altra osservazione del signor deputato Cavallini, alla quale rispondo non come relatore, ma come deputato, dirò che io fui fra i cinque i quali opinarono per la validità di quest'elezione, e che il motivo che m'indusse a così opinare si è ch'io lungi dal concorrere nell'opinione del signor deputato Cavallini, che la legge sia chiara, la trovo oscurissima, e che nel dubbio propendo per la validità dell'elezione.

L'articolo 84 della legge elettorale dice: un'ora dopo il mezzodì si farà la chiamata; una prova che questo articolo della legge è oscuro e lascia luogo ad ambiguità la deduco dalla legge comunale in data del 7 ottobre scorso. La legge elettorale e la legge comunale sono a un dipresso identiche per quanto riflette le formalità ad osservarsi nell'elezione dei deputati e dei consiglieri comunali.

Ora la legge comunale all'articolo 57 dice: un'ora dopo terminato il primo appello si procederà ad una seconda chiamata. Ecco dunque la differenza che esiste fra la legge elettorale, e la legge comunale. La legge elettorale diceva ad un'ora dopo mezzodì; la legge comunale disse: ad un'ora dopo terminato il primo appello; ciò vuol dire che le leggi non concordano, ed in questo caso starebbe il sistema abbracciato da quelli che opinavano per la validità di quest'elezione.

Il legislatore stesso si avvide che le parole dell'art. 84 della legge elettorale erano ambigue, e che era necessario una spiegazione, e questa spiegazione la diede nella legge comu-

nale. Risultando perciò evidentemente come la legge elettorale sia ambigua, io tengo per la parte migliore, cioè per la validità dell'elezione.

BARRALIS. Signori, se la Camera non avesse interesse di promuovere nel suo seno l'idea del rispetto che si deve alla legge, io non ardirei alzarmi a contrastare la validità della elezione dell'onorevole signor ministro dell'istruzione pubblica verso di cui noi tutti professiamo sentimenti di alta stima e di somma considerazione. Ma senza accettazione di persone, l'osservanza della legge debbe prevalere ad ogni altro sentimento, massime in un corpo legislativo, e nella circostanza appunto in che siamo chiamati a giudicare se taluno sia stato o non regolarmente eletto a farne parte.

Ciò premesso, io vengo ad appoggiare l'opposizione fatta dall'onorevole signor deputato Cavallini alla elezione proclamata dal collegio di Crescentino, assumendomi di dimostrare in breve come siano insussistenti i riflessi adottati dall'onorevole signor relatore del primo ufficio.

Egli ha cercato in primo luogo di far comparire esenti da qualsiasi difetto li due verbali delli 31 ottobre e 2 novembre.

Ma basti il riflettere che il primo di questi è intitolato: *verbale di chiusura delle operazioni dell'ufficio provvisorio, 31 ottobre 1848 ad un'ora dopo il mezzo giorno*; e che il secondo è intitolato: *verbale di apertura delle operazioni dell'ufficio, 2 novembre 1848 ad un'ora pomeridiana*.

E per verità chi non vede che l'uno e l'altro sono assolutamente difettosi ed irregolari?

È irregolare il primo, imperocchè, intitolato *di chiusura*, fa supporre che tutte le operazioni successive alla costituzione dell'ufficio provvisorio, abbiano avuto luogo e siano state ultimate ad un'ora dopo il mezzogiorno, per la ragione che a termini dell'art. 96 della legge elettorale i membri dell'ufficio non debbono estendere il verbale dell'elezione che prima di sciogliere l'adunanza.

È irregolare il secondo, poichè, intitolato *di apertura* delle operazioni dell'ufficio ad un'ora pomeridiana, lascia credere che, in violazione del citato art. 96, non siasi fatto al momento di sciogliere l'adunanza.

Tuttavia trasandiamo questi difetti e queste irregolarità.

L'onorevole signor relatore si è accinto in secondo luogo a sostenere che l'elezione combattuta dal signor deputato Cavallini non possa dirsi viziosa e nulla, da che non consti che sia stata fatta la seconda chiamata degli elettori prescritta dall'art. 84 della legge elettorale; conciossiachè da una parte egli ha detto doversi presumere che sia stata eseguita quella seconda chiamata; dall'altra ha soggiunto che le operazioni dell'ufficio definitivo essendo state intraprese dopo un'ora pomeridiana, gli elettori che non erano comparsi nel mattino aveano avuto campo di presentarsi nel vespro, cosicchè bastava per essi una sola chiamata, massime che l'art. 34 della legge si presenta oscurissimo nel prescrivere la seconda chiamata ad un'ora dopo mezzogiorno; oscurità questa che più non s'incontra nella legge dello scorso ottobre relativa al modo di procedere alle elezioni comunali.

Ma sia detto con buona venia, lungi dal doversi presumere che la seconda chiamata abbia avuto luogo, ci si presenta dal verbale 31 ottobre una presunzione contraria, ed anzi una prova esclusiva.

Diffatti il numero degli elettori inseriti sulla lista del collegio era infinitamente superiore a quello degli elettori che si sono presentati; e v'ha di più che nella seconda votazione del 2 novembre è intervenuto un numero maggiore d'elettori che non nella prima del 31 ottobre. Dunque la

presunzione è che se si fosse fatta la seconda chiamata, altri elettori avrebbero risposto e votato.

È poi singolare il dire che le operazioni dell'ufficio definitivo essendo state intraprese un'ora dopo il mezzogiorno non fosse più indispensabile la seconda chiamata, perchè gli elettori aveano avuto il tempo necessario a presentarsi per rispondere; avvegnachè io dico, ed ognuno di voi opinerà meco nell'animo suo, che l'art. 84 della legge elettorale avendo prescritto imperativamente che dovesse farsi la seconda chiamata, era obbligo di farla irremissibilmente.

Nè serve che l'ufficio avesse incominciate le sue operazioni soltanto ad un'ora dopo il mezzogiorno; giacchè questa circostanza l'obbligò bensì a fare più tardi la prima chiamata, ma non lo dispensava dal fare la seconda.

Del resto lo stesso art. 84 mi fornisce, o signori, una risposta perentoria, laddove, dopo aver detto: *ad un'ora dopo il mezzodì si procederà ad una seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima, onde diano il loro voto*, prosiegue: *quest'operazione eseguita, la votazione dichiarasi dal presidente compiuta*.

Ora, se il presidente non può dichiarare compiuta la votazione salvo dopo sia stata eseguita la seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima, non è forse evidente che il difetto di questa seconda chiamata trae seco la nullità del verbale di elezione?

Non v'ha chi possa dubitarne ragionevolmente.

A fronte del che non mi soffermerò a dimostrare che la legge è chiarissima in tal parte, poichè, sebbene non sia sempre stato possibile a vari collegi di fare la seconda chiamata ad un'ora precisa dopo il mezzogiorno, è costante però che l'hanno fatta più tardi nello stesso giorno; e che questo Parlamento l'ha riconosciuta validamente fatta, siccome con replicate deliberazioni ha annullati i verbali da cui non constasse che questa seconda chiamata avesse avuto luogo.

Del rimanente, giacchè è piaciuto all'onorevole signor relatore, avv. Fabre, d'invocare la più precisa spiegazione data nella legge dello scorso ottobre per le elezioni comunali, io me ne giovo per rispondere che il tenore di quest'ultima legge servendo d'interpretazione alla precedente, giustifica sempre più la necessità della seconda chiamata, e l'ufficio del collegio di Crescentino dovea prevalersene.

Quindi io voto coll'onorevole deputato Cavallini per la nullità dell'elezione dell'onorevole signor ministro dell'istruzione pubblica.

PESCATORE. Farò osservare che lo Statuto all'articolo 55 prescrive che ogni proposta di legge debbe essere prima esaminata, e discussa dall'ufficio, nè aggiunge la necessità che sia approvata. Volendo anche applicare questa proposizione a qualunque caso, ne verrà la conseguenza che ogni proposizione debba essere discussa, ed esaminata dagli uffizi, non la necessità che debba essere parimente approvata. Nè lo Statuto, nè il regolamento non prescrivono l'impossibile, ed essendo 5 contro 5, non si può prendere deliberazione di sorta. Questo però non toglie il diritto alla Camera di discutere e decidere essa. Nel merito, osservo essere incontrastabile e certo in giurisprudenza che delle formalità prescritte dalle leggi hannosi sempre a distinguere le sostanziali e quelle che non possono pregiudicare menomamente la sostanza. In quanto alle sostanziali della legge elettorale, la loro ommissione porta la nullità di pien diritto senza riguardo alle varie circostanze del fatto. In quanto alle non sostanziali, la Camera costantemente decise che si dovesse giudicare dell'effetto della loro ommissione dalle circostanze dei casi, e allora solo annullare l'elezione per difetto di queste formalità quando

apparisce dalle circostanze particolari del caso che potessero avere avuto un'influenza sull'esito della votazione. Io dico primieramente, che la formalità prescritta all'articolo 84 della legge elettorale, non può riferirsi nel novero delle formalità sostanziali per la cui omissione debba seguirne una nullità assoluta senza riguardo alle circostanze del fatto. Per questo riguardo volendo osservare rigorosamente il prescritto dall'articolo 84 della legge elettorale, l'appello o chiamata dovrebbe farsi precisamente ad un'ora dopo il mezzogiorno. Prego la Camera di avvertire bene questa disposizione, la quale viene a dire che la seconda chiamata non facendosi ad un'ora dopo mezzodì più non si farebbe. Rigorosamente dunque considerando questa formalità siccome essenziale, si sarebbero dovute annullare tutte le elezioni, dal cui verbale non risultasse che la si fosse osservata. Io credo che non vi ha in questa Camera un solo deputato il quale mi possa sostenere, che questa formalità sia stata osservata in tutti i collegi elettorali. Potè anche darsi il caso che la prima chiamata non fosse finita ad un'ora dopo il mezzodì, ed in tal caso non essendo ancora compiuta la prima, non poteva farsi la seconda. Io credo che molti collegi elettorali fecero la seconda chiamata quando poterono: suppongo che alcuni altri l'abbiano ommessa. Ridotta la questione a questi termini non vi può più essere dubbio che questa formalità non è così essenziale da dedurne una nullità assoluta di pien diritto, perchè bisognerebbe dare una interpretazione, che renderebbe impossibile l'osservanza della legge materiale come significante altro da quello che possa osservarsi nei termini possibili.

Ma questo è affare di interpretazione, di induzione: io dico che per interpretazione (di cui possono variare le opinioni) non si può dedurre una nullità assoluta per difetto di questa forma: e l'avvocato Barralis può farmene testimonianza in linea di giurisprudenza, che questo sarebbe contrario a tutte le massime più incontrastabili adottate nella interpretazione della legge, massime quando si voglia ricavare una nullità assoluta dall'ommissione di una formalità, senza che essa abbia potuto esercitare un'influenza di fatto nell'elezione di cui si tratta. Nel collegio di che si parla, gli elettori iscritti erano nel numero di 350, ma come in quasi tutti i collegi, in piccolissimo numero intervennero all'adunanza, risposero alla chiamata nel primo giorno 92 elettori. Credo e voglio supporre, che una seconda chiamata avrebbe forse provocata la risposta di qualche altro elettore. Credere che si raddoppiasse p. e. il numero, è una supposizione che contrasta alla massima delle probabilità, direi quasi, alla massima dell'evidenza: nè ciò io credo potesse punto influire. I due candidati sarebbero sempre stati gli stessi: il signor cavaliere Boncompagni e il professore Chiò: altro candidato non v'era. Quando adunque non vi ha formalità essenziale ommessa, bisogna avere la morale certezza, che l'esito fosse pure sempre lo stesso.

Aggiungerò per ultimo, che non consta che abbia avuto luogo la seconda chiamata, ma non consta nemmeno il contrario. Bisognerebbe che la menzione prescritta fosse sotto pena di nullità, perchè dal non essersi fatta menzione, nel verbale, delle adoperate formalità si deducesse che anche l'elezione possa peccare di nullità. Per queste considerazioni io credo doversi tenere come valida l'elezione di cui si tratta.

CAVALLINI. Io non vi ripeterò le ragioni addotte dal deputato Barralis, e sarò brevissimo.

Comincerò a dichiarare che io non intesi giammai di attaccare menomamente l'onorevole avv. Fabre, e che non

posso a meno di ammettere che la deliberazione presasi dal primo ufficio, a cui io pure appartengo, è veramente quella che ci venne per esso esposta, e solo volli fare presente che altro è parlare del voto dell'ufficio, altro dell'opinione della Camera (*l'avv. Fabre dà segno di approvazione*); ripeto però che non intendo di entrare per nulla nella questione cui accennai appena ebbi la parola la prima volta.

Per quanto poi riguarda la validità o nullità dell'elezione di cui si tratta faccio osservare che l'art. 84 della legge elettorale col prescrivere che il secondo appello debba avere luogo ad un'ora dopo il mezzodì, dimostra ad evidenza che il primo abbia a seguire precedentemente. Se non che voglio per un istante ammettere col signor Pescatore che anche il primo appello possa farsi ad un'ora pomeridiana; voglio non fare caso dell'altra ragione politica che richiede che le operazioni delle elezioni seguano contemporaneamente in tutti i collegi elettorali. Si sarà forse con questo eseguita la legge? Io nol credo certamente. A me poco importerebbe che alla prima chiamata si proceda prima dell'ora pomeridiana o dopo; quello che a me preme che succeda si è la seconda chiamata, e ben lungi dall'apparire dal verbale delli 31 ottobre p. p. che questa seconda chiamata abbia avuto luogo, risulta invece che non fu fatta. Infatti se l'appello di cui si fa ivi menzione ebbe luogo ad un'ora, se ad un'ora ebbe pure luogo la nomina dell'ufficio definitivo, egli è chiaro che antecedentemente non si addivenne, nè si potè addivenire ad appello di sorta.

Mi riconfermo quindi sempre più nell'avviso già spiegato, cioè che nulla sia l'elezione del deputato fatta dal collegio di Crescentino.

FABRE relatore. Domanderei la parola per fare una osservazione di fatto. Bisogna che la Camera osservi che due sono i verbali del 31 ottobre; quello che s'intitola *chiusura ad un'ora* è il verbale della formazione dell'ufficio definitivo: succedono quindi le sottoscrizioni del presidente e degli scrutatori provvisori, e con ciò si chiude il verbale della composizione dell'ufficio definitivo; quindi comincia un altro verbale con queste parole *successivamente dall'ufficio ecc.* Il che a parer mio corrisponde alle osservazioni del deputato Barralis, il quale dice che dalla parola *Verbale di chiusura* traspare che tutta quanta l'operazione, e così la nomina del deputato avesse proceduto all'un'ora pomeridiana.

BENSO G. L'art. 84 dice *ad un'ora dopo il mezzodì si procederà ad una seconda chiamata*. Ma non v'è un solo articolo della legge elettorale in cui si trovi scritto che nel verbale si debba far menzione che la seconda chiamata ebbe luogo. Quindi dal non essersi fatto menzione nel verbale che la chiamata non abbia avuto luogo, non si può inferire che realmente questa seconda chiamata non si sia fatta, anzi nel dubbio si deve credere che tutte le operazioni siano seguite, e quindi che anche la seconda chiamata abbia avuto luogo, quantunque non se ne faccia menzione nel verbale. Ho poi due argomenti per credere che la seconda chiamata abbia avuto luogo. Questi due argomenti si deducono dal verbale stesso; nel verbale si dice che l'ufficio definitivo si è composto nel mattino; è presumibile che dopo composto l'ufficio definitivo, si sia proceduto immediatamente all'elezione del deputato, e che quindi ad un'ora dopo mezzogiorno questa prima operazione fosse già eseguita. Un altro argomento risulta da ciò che il verbale trovasi intitolato, *chiusura del verbale dell'elezione (rumori)*.

Dunque dico che dal non essersi fatto menzione nel verbale che sia stata fatta la seconda chiamata, non si può inferire

che la seconda chiamata non abbia avuto luogo. Farò una seconda osservazione.

La legge dice *ad un'ora dopo mezzogiorno si farà la seconda chiamata*. Qui la legge è precisa e positiva. Ora se è vero che ad un'ora si sia cominciata l'operazione dell'elezione del deputato, era impossibile che alla stessa ora si facesse la seconda chiamata. Per conseguenza quando la prima operazione comincia ad un'ora non è più il caso di fare una seconda chiamata perchè la legge non la prescrive: la legge prescrive unicamente ad un'ora e non potendosi fare ad un'ora non si può più fare. Quindi concludo . . .

(interrotto dal deputato Barralis che domanda la parola per un fatto personale).

BARRALIS. Non posso lasciare senza risposta le osservazioni obbiettatemi dagli onorevoli signori deputati professore Pescatore ed avvocato Benso.

Il primo ha detto che la seconda chiamata degli elettori non è una formalità sostanziale la cui omissione importi nullità del verbale di elezione.

Il secondo ha detto che la legge elettorale non avendo prescritta a pena di nullità la menzione di quella formalità nel verbale medesimo, deve presumersi che la seconda chiamata abbia realmente avuto luogo, e nel dubbio convenga sempre di opinare per la validità di un atto.

Io rispondo all'onorevole signor Pescatore, che è impossibile di non ravvisare come formalità di sostanza la seconda chiamata di che si ragiona, sia per li motivi già espressi dal nostro collega Cavallini, sia pel riflesso che cotale chiamata è diretta a mettere l'elettore in grado di ricevere un bollettino dalle mani del presidente, onde inscrivergli il nome del candidato che intende portare alla deputazione. Dal che ben si scorge che non si tratta di un atto di semplice forma accessoria, ma bensì di un atto di sostanza, senza il previo adempimento del quale non può dichiararsi compiuta la votazione. Rispondo poi all'onorevole mio amico l'avv. Benso, che da ciò che non si vede prescritta la pena di nullità per la non menzione nel verbale della seconda chiamata, non ne segue che questa debba presumersi fatta, ed ancor meno che sia lecito di trasandarla impunemente; giacchè oltre all'essere imperativo il comando della legge riguardo a questa formalità, vuolsi riflettere essenzialmente che dall'ultimo periodo del citato articolo 44 si ricava che tolta di mezzo la seconda chiamata, il presidente dell'ufficio non può dichiarare la votazione compiuta.

Laonde io persisto nel voto già emesso, desiderando che il collegio di Crescentino nomini altra volta più validamente a suo deputato l'onorevole signor cavaliere Boncompagni ministro della pubblica istruzione.

IL PRESIDENTE. Non essendovi alcuna conclusione dell'ufficio, altro non rimane che mettere semplicemente ai voti la nomina del cav. Boncompagni. (La prima votazione rimane dubbia; si passa alla controprova, e la elezione non è approvata).

STARA relatore del II ufficio.

Collegio di Lavagna.

Inscritti 127, votanti presenti 51. L'avvocato Cabella di Genova ottenne voti 17; il signor Correnti di Milano voti 7, gli altri si dispersero su altri. Nessuno avendo ottenuto la maggioranza si procedette alla seconda ballottazione. L'avvocato Cabella ottenne voti 16, il signor Correnti voti 4; quindi l'avvocato Cabella venne proclamato a deputato. Le formalità essendo state regolarmente osservate, l'ufficio ne propone l'approvazione.

(È approvata).

Collegio di Recco.

Inscritti 527, quindi divisi in due sezioni; nella prima sezione votanti 74, il signor Reta ottenne voti 70, il sig. Massone voti 2; altri dispersi. Il risultato non avendo dato maggioranza, si passa alla seconda votazione. Presenti votanti nella prima 86; il signor Reta ottenne voti 67, signor Massone voti 19. Dai verbali della prima sezione consta che nella seconda sezione sarebbero stati presenti solo 10 elettori dei quali 9 avrebbero dato il voto al signor Massone, l'altro al sig. Reta. Siccome nel complesso il signor Reta avrebbe ottenuto voti 68, e il sig. Massone soli 28 voti, fu il signor Reta proclamato deputato.

Se questa elezione avesse dovuto essere considerata solo dai verbali della prima sezione in cui veniva riferito il risultato della prima sezione, il secondo ufficio che mi affidò l'incarico di riferirne non avrebbe alcuna difficoltà per la validità di essa; ma vi si riscontravano alcune mende, e sono che ai verbali della prima sezione vennero uniti i verbali della seconda; in questi verbali sonosi trovati infatti fra le altre cose le mancanze del secondo appello, e della non meno essenziale regolarità della ballottazione, e della conseguente scritturazione dei voti nella ballottazione medesima, per modo che non può dirsi la custodita segretezza del voto, e l'inosservanza di queste formalità si può considerare come sostanzialmente ed influente.

Il perchè il II ufficio m'incarica di proporvi l'annullamento della presente elezione: i due verbali della seconda sezione sono brevissimi se la Camera crede di sentirne la lettura.

Voci. No, no, ai voti.

IL PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio per l'annullazione dell'elezione del signor Costantino Reta.

(Esse sono adottate).

IL PRESIDENTE. Il relatore del III ufficio ha la parola.

MICHELENI A. relatore del III ufficio. Signori, un illustre letterato, un cittadino caldo di amor patrio è stato eletto a deputato del collegio elettorale d'Arona. Previa la vostra approvazione egli siederà in questa Camera e porterà nel seno del Parlamento il suo senno politico ed i lumi del suo intelletto.

Questi è il signor Achille Mauri, la cui elezione propongo alla vostra approvazione, essendo state adempiute tutte le formalità prescritte dalla legge.

(L'elezione è approvata).

(Gazz. P.)

VALERIO. Il deputato Achille Mauri trovasi presente. Io invito il presidente a dargli il giuramento. (Conc.)

IL PRESIDENTE. Il sig. Achille Mauri essendo presente lo invito a prestare il giuramento.

MAURI presta il giuramento.

MICHELENI A. relatore. Nel collegio elettorale di Sanfront convocato a norma del decreto reale 21 ottobre scorso, per il giorno ultimo di detto mese intervenivano 152 elettori. Il numero degli iscritti sommano a 248. Fattasi regolarmente la nomina dell'ufficio provvisorio, si procedette all'elezione del deputato. Il professore Michelangelo Tonello ebbe voti 72; l'avvocato Casimiro Caramelli ne ebbe 24, gli altri 56 furono divisi fra cinque altri candidati. Né il professore Tonello, nè l'avvocato Caramelli avendo ottenuto la quantità di suffragi voluta dalla legge, cioè la metà dei presenti, ed il terzo della totalità degli elettori iscritti, il presidente dell'ufficio convocò di nuovo gli elettori per il posdomani, secondo giorno di novembre, nel qual giorno gl'intervenuti furono 112. Gli elettori furono dal presidente prevenuti che il loro suffragio avesse a cadere sur uno dei due competitori che avevano nella seduta antecedente riportato un maggior numero di voti, cioè

il professore Tonello e l'avvocato Caramelli. Dallo spoglio delle schede risultò che prima che si cominciasse a votare, il sig. prevosto di Robella, D. Alisio, chiesta la parola, si accingeva a parlare, ma sull'osservazione di un elettore egli si tacque, e scrisse quanto voleva dire, con preghiera che quel suo scritto venisse inserito nel processo verbale. Le parole che il detto prevosto intendeva pronunciare sono le seguenti:

« Sento che due sono i candidati, su di uno dei quali deve questa mane cadere esclusivamente la votazione a deputato.

» Sento che uno di questi è impiegato al Ministero: come tale avrà preso il giuramento.

» Osservo a questi rispettabili signori ciò che è la verità: nessuno può servire a due padroni.

» La repubblica Romana cadette perchè nel Senato v'erano aderenti a Giulio Cesare. Il governo costituzionale di Francia cadette perchè molti membri della Camera dei deputati erano ligii alla Monarchia.

» Con questo non intendo di dare l'esclusione ad alcuno, ma solo di rapportarmi all'art. 100 dell'istruzione. »

71 elettori votarono per il professore Tonello, 38 per l'avvocato Caramelli, e tre schede furono dall'ufficio dichiarate nulle. In conseguenza, il professore Tonello fu dall'ufficio definitivo del collegio elettorale di Sanfront proclamato deputato. L'ufficio terzo, del quale ho l'onore di essere l'interprete malgrado che la seconda convocazione del collegio sia stata fatta, non per il di immantinente successivo a quello in cui ebbe luogo la prima ma per due giorni dopo (la legge elettorale tacendo a questo proposito) avendo ravvisato che tutte le formalità volute dalla legge, sono state scrupolosamente adempiute, vi propone, o signori, la conferma dell'elezione del deputato Michelangelo Tonello fatta dal predetto collegio di Sanfront.

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti queste conclusioni dell'ufficio.

(Sono approvate).

(Gazz. P.)

OSSERVAZIONI DEL DEPUTATO SCOFFERI SULLO SCARSO NUMERO DI ELETTORI NELLE ELEZIONI.

SCOFFERI. Ho chiesto la parola riguardo alle relazioni di elezioni per interessare l'attenzione della Camera, ma particolarmente del Governo e del ministro degli interni sul poco numero di elettori che convengono ai collegi, e sulla imperfezione e poca diligenza con cui si attende alle incumbenze elettorali. Abbiamo udito dei collegi, dove dei 5 o 6 cento elettori non se ne presentarono che 50, 30, 12. Al collegio di Varazze tra gli altri non si vide un solo elettore del vasto mandamento di Sassello: questa negligenza è ella da ascrivere ad ignoranza e difetto d'educazione e di zelo costituzionale non che alle sterilità insostanziali risultati dalle nostre assemblee? Lo credo vero in gran parte, ma per altra parte ne ascrivo pure la colpa ai vizi della legge elettorale, specialmente per ciò che riguarda la circoscrizione dei distretti, in forza della quale si obbligano i votanti a percorrere talora dalle venti miglia per arrivare al capoluogo con grande incomodo, spesa e perdita di tempo. Questo inconveniente esige pronto ed efficace riparo e ne farei formale istanza al signor ministro degli'interni, onde o si riformi la circoscrizione dei distretti, o, quello che sarebbe più opportuno, il modo di votazione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Ho già chiamato altre volte io stesso l'attenzione della Camera su questo inconven-

niente che si trova nella legge elettorale. Veramente per alcune località dei circondari, la circoscrizione pecca moltissimo, e forse sarà utile una revisione; se non che non pareva che ora fosse conveniente di ciò fare per rispetto a qualche circondario, poichè può anche essere il caso di una revisione generale di tutti quanti i circondari elettorali in seguito alle deliberazioni che potrà prendere l'Assemblea Costituente. Quindi io credo, che non occorra per ora di fare una nuova circoscrizione, solamente per quei pochi circondarii, che potesse occorrere di convocare. Osserverò poi, che non ho mancato dal canto mio nelle circolari che si fecero in questa occasione, d'insistere presso le autorità perchè facessero sentire quanto fosse sacro il dovere di trovarsi alle elezioni, poichè io considero il voto per le elezioni non solamente un diritto, ma anche un dovere. (Gazz. P.)

DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA PROROGA DEL TERMINE PEL PRESTITO OBBLIGATORIO.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la discussione della legge di finanza. Darò lettura di questa legge (V. Doc. pag. 191 e 192).

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si aprirà la discussione dei singoli articoli.

Rileggerò il 1.^o articolo (legge).

FARINA P. relatore. Domando facoltà di parlare.

La necessità di prorogare il termine per l'imprestito, porterebbe seco la necessità anche di prorogare quello per la conversione delle rendite del prestito volontario fatto anteriormente insieme coi pagamenti del prestito obbligatorio; questo termine è stato fissato dall'art. 11 della legge 7 settembre negli alinea 3^o, 4^o, 5^o al 14 di ottobre; prorogandosi gli altri termini sembra opportuno di prorogare anche questo per la conversione delle rendite. Conseguentemente avrei formulato un emendamento, il quale consisterebbe nell'aggiungere e per le domande di conversione di cui negli alinea 3, 4, 5 dell'articolo 11 del precedente Reale Decreto del 7 settembre ultimo scorso.

REVEL ministro delle finanze. Aderisco pienamente a questa aggiunta. Si era stabilito sino ai 14 di ottobre per la domanda della conversione in rendite da parte dei portatori di vaglia, e di quitanze di prestito anteriore, perchè si desiderava di avere un mezzo sicuro di sapere quali erano le somme, che rimanevano rappresentate dai vaglia, e quali quelle che sarebbero state iscritte e saldate.

Le dichiarazioni per conversione da parte dei portatori dei vaglia del prestito anteriore, non sono sin ora in gran numero; molti non ci hanno pensato, molti altri forse non l'hanno creduto di loro convenienza; ammessa però una maggiore dilazione, potranno utilmente concorrere nel fare la spontanea dichiarazione del prestito. Credo che una ugual convenienza potranno trovare i portatori di titoli dell'antico prestito a convertirli in rendite consolidate; la quale operazione mentre loro torna a conto, giova eziandio al Governo poichè si consolidano i loro titoli; nè il Governo deve pensare alla restituzione del capitale, se non col ritiramento del medesimo per mezzo dell'estinzione delle rendite; mentre invece quando si ritengono questi buoni, e questi vaglia, queste quitanze sono rimborsabili ad un'epoca molto più vicina.

CAVALLINI. Quando da noi si adottava la legge pro-

postaci dal sig. ministro delle finanze con cui si estese a lire 2 il *minimum* delle rendite stato pria fissato a lire 10, non si è pensato di fissare un termine entro cui si potessero fare le relative dichiarazioni ed il versamento del danaro; quindi mi sembra opportuno che l'articolo primo del progetto che siamo per approvare, venga esteso anche a coloro che sono in quella legge contemplati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE. Osservo al sig. deputato Cavallini, che questo non è punto necessario. La legge ora approvata dal Senato non aveva altro oggetto fuor quello di dare ai portatori di una quitanza inferiore alle lire 160 (se si trattava di prestito fatto prima della scadenza in termine utile), la facoltà di poter ottenere individualmente, senza ricorrere ad amici, o senza comprarne altri, un titolo del debito pubblico: per questi non ci sono termini minori, corrono la sorte di tutti gli altri; colui che è portatore di una quitanza di tesoreria d'un prestito fatto per la somma di 40 lire che è il *minimum*, quando lo presenta al debito pubblico otterrà una rendita di 10 lire se la presenta in tempo utile.

CORSI. Farei una piccola osservazione. Siccome il progetto di legge fu presentato dal Ministero al fine di ottobre, e noi non lo discutiamo che al 15 di novembre, prima che questa legge sia passata ancora al Senato, pare che la proroga che si è messa a tutto il mese di novembre, si debba mettere piuttosto ai 10 o ai 15 di dicembre. Io non so se questo imbarazzerà nel resto della legge. Ma certamente preme che essa sia conosciuta da tutto lo Stato. Il corrente mese sarebbe tempo troppo breve a tal uopo; laonde sarei d'avviso di proporre di nuovamente prorogarlo a tutto il 10 o a tutto il 15 e così di seguito, progressivamente egualmente gli altri termini che sono indicati nei successivi articoli.

(Gazz. P.)

GIOIA. Posto che siamo in discorso di proroga, io convingo pienamente nell'idea esposta dall'onorevole preopinante; anzi questa proroga amerei di vederla estesa a tutto il mese di dicembre. Questa proroga verrà comoda a tutti ma verrà poi comodissima alle provincie del Piacentino, dove la legge del prestito è arrivata come una novità.

Quel paese travagliato dall'occupazione austriaca, non ha pensato, non ha creduto di avere ad essere assoggettato al prestito. Ora non è che alcuno di quei cittadini rifiuti di sopportar questo peso, ma ciascuno facilmente comprenderà come ad una gran parte dei proprietari gravi moltissimo di essere così improvvisamente chiamati a contribuire ad un prestito, che non è leggero. Quindi è nell'interesse generale del Piemonte, al quale forse non tornerà inopportuna la proroga, ma in quelle specialmente delle provincie piacentine io crederei molto utile che la prorogazione per il termine del prestito venisse almeno estesa fino a tutto il mese di dicembre. Questo darà tempo a tutti di orizzontarsi e di soddisfare a questo prestito, poichè vi sono buonissime intenzioni, riconoscendosi da tutti che queste gravanze sono imposte pel maggior bene dello Stato. Mi pare poi che non possa venire verun pregiudizio allo Stato dalla legge presentata dal ministro di finanze. Pare che per il gennaio ed il febbraio il tesoro abbia mezzi sufficienti per sopperire alle spese pubbliche: io crederei adunque che questa prorogazione gioverebbe moltissimo ai contribuenti, e forse farebbe crescere il versamento del danaro nelle casse del tesoro. Io quindi lo proporrei come modificazione, che il termine accennato nel mese di novembre venisse cambiato in quello di dicembre.

(Gazz. P. e Risorg.)

VALERIO. Io appoggio la proposta che venne fatta testè

dall'onorevole deputato di Piacenza. Parmi che ciò si debba fare e per convenienza e per giustizia. Tutti sanno che coloro, i quali si presentarono a pigliar parte all'imprestito, prima di questa dichiarazione, hanno il 20 per 0/0 di vantaggio; ora non conviene mica credere che quelli che si presentarono prima fossero quelli che meglio amassero la causa italiana, ma sibbene quelli che avevano molto danaro in cassa. I primi trovarono più facilmente credito, o furono i primi a correre alla chiamata. Ora, il voler sostenere che quelli che trovansi in circostanze meno buone, cioè meno ricchi di finanze, aventi perciò minor credito, debbano essere privati di questo favore, parmi cosa ingiusta e crudele. Ora io vorrei che fosse prorogato questo termine, persuaso che gli incassi dello Stato saranno più abbondanti, e persuaso che quando tutti possano ottenere quell'aggio del 20 per 0/0 che venne concesso ai primi, saranno diminuite d'assai le lagnanze che la legge del prestito forzato fece sollevare in molte delle nostre provincie; e appoggio in conseguenza la proposta del deputato Gioia.

(Gazz. P.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE. Io ho riconosciuto miglior patriottismo in coloro che contribuiscono al prestito sino ad ora. Posso benissimo supporre in loro un sentimento di speculazione fino ad un certo segno, ma ciò non impedisce che ci sia molto patriottismo in coloro che l'hanno fatto. Prova ne sia che a termini del decreto del 7 di settembre la somma che poteva essere incassata a titolo del prestito obbligatorio poteva solo giungere a due milioni e mezzo. Il che vuol dire che quelli i quali hanno concorso al prestito avrebbero potuto tener conto delle somme che già avevano versato, ed invece non l'hanno fatto.

In quanto alla dilazione osservo che il principio che informa questa legge credo che sia l'applicazione di un principio, per così dire, paterno. Mi servo di un'espressione antiquata e molto criticata, ma che credo sia giusta ed esatta. In questo caso si è cercato di far conoscere ai contribuenti quali erano le necessità dello Stato.

Si è cercato di far sì che venissero spontaneamente da loro medesimi senza che fosse necessario di usare mezzi coercitivi per ottenere il versamento delle quote da essi dovute.

Come la Camera può riconoscere dai risultati sinora noti, l'esito corrispose all'aspettazione. Credo che concedendo more ulteriori si otterrà che altri eziandio contribuiscano al prestito volontario. Ma osserverò che non conviene poi nemmeno di ritardare troppo il termine oltre il quale più non si riceveranno questi versamenti, perchè un troppo grave ritardo frapportassi pur anche nel riconoscere le dichiarazioni erronee, e nel compellere coloro che non abbiano volontariamente contribuito al prestito.

Quindi io proporrei un termine medio nelle varie proposizioni; la proposta da me fatta era per gli ultimi giorni di ottobre: ora una proposta viene per prorogarla al 10 di dicembre, altra per maggior tempo. Io per me prenderei la cosa per metà; perchè alla fin fine bisogna che la cosa abbia un termine, e colui che non ha voluto e non vuole pagare, nè contribuire, subisca le conseguenze del suo rifiuto, del suo poco patriottismo, ed invece di ricevere una rendita del 5 ogni 80 franchi pagati, non riceverà più che una rendita del 5 al pari.

Per riguardo poi ai Piacentini, è vero che queste leggi furono promulgate nella loro provincia alquanto tardi. Ma debbo eziandio dire a tutta loro lode che l'impulso per la promulgazione di questa legge venne dai Piacentini medesimi: essi furono che primi chiesero perchè essa non avesse avuto luogo e dimandarono di essere pareggiati agli altri (*Applausi*).

Non ho difficoltà veruna a che il termine sia per essi protratto sino al fine del prossimo dicembre.

GIOIA. Io aderisco pienamente alla proposta del signor ministro, e lo ringrazio delle parole di lode da esso tributate ai Piacentini.

NOTTA. Bramerei che si facesse constare nel verbale della seduta della Camera della dimostrazione fattasi per la nobile e generosa condotta dei Piacentini.

(Gazz. P. e Risorg.)

MICHELINI G. B. Lo stabilire il termine cui abbiasi a protrarre il pagamento del prestito obbligatorio non dipende già da motivi intrinseci della legge medesima, ma bensì dallo stato delle finanze: imperciocchè da un lato è chiaro che quanto più sarà lungo il termine che si concede ai contribuenti, tanto più esso sarà loro vantaggioso. Per altra parte nessuno di noi vuole angariare le finanze, principalmente nella probabile eventualità di una guerra. Qui appunto sta la questione. Io prego pertanto il signor ministro delle finanze a dichiarare se nessun danno può venire alle finanze dalla dilazione sino al fine di dicembre, proposta dal sig. dep. Gioia, imperciocchè in questo caso avendo egli ritirato il suo emendamento, lo riprodurrei io stesso.

IL MINISTRO DELLE FINANZE. L'osservazione fatta dall'onorevole deputato Michelini è giusta; effettivamente se il prestito si trovasse nei suoi primordi io non aderirei sicuramente ad una proroga di tanta entità, ma dalle comunicazioni che ho fatte alla Camera si scorge che oggigiorno la somma che risulta ulteriormente pagata arriva a 35 milioni già dichiarati, di cui 20 milioni circa sono già versati. Del resto le scadenze debbono aver luogo di mese in mese, e debbono compirsi a tutto febbraio. La maggior somma che si potrà ricavare dal prestito, a mio calcolo, sarà di 42 milioni, come risulterà dai ruoli.

Il commercio è quello che si trova più indietro, perchè il commerciante specula sul danaro a giorno per giorno, e non paga che il giorno in cui è tenuto a pagare. Ma in sostanza credo che ciò non possa fare una differenza sensibile nell'entrata delle finanze.

FARINA P. relatore. Dopo quanto ha detto il signor ministro, la Commissione non ha più difficoltà ad opporre.

BUNICO. Io desidererei che i creditori, i quali a termine della legge del 7 settembre hanno diritto di convertire i loro prestiti volontari in prestiti forzosi, godendo del 10 per 0/0, avessero questa facoltà sino all'ultimo giorno del rimborso; io non vedo perchè, in quanto a quelli, si voglia stabilire un altro termine. Colle conversioni che si faranno, le finanze si ricuseranno a questa conversione, o per meglio dire vorranno stabilire un termine entro cui la conversione debba necessariamente aver luogo. Io suppongo che alla vigilia del giorno del rimborso si presenti un creditore il quale ha fatto il suo prestito volontario e voglia convertirlo: penso che le finanze non vorranno godere del beneficio di questa sua buona volontà, e d'altronde non vorranno escluderlo dal favore che la legge accorda a tutti i creditori volontari disposti alla conversione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE. Osserverò in risposta a quanto ha detto il deputato Bunico, che si è stabilito un termine ai portatori di *vaglia* del prestito aperto coll'editto del 23 marzo, il quale termine era fissato alla scadenza del prestito riaperto il 1.º ed il 2.º di agosto. La rendita che è stata creata di 2 milioni e mezzo era sufficiente per disinteressare tutti i contribuenti nell'attuale prestito e i contribuenti degli antichi prestiti, che avessero fatto le loro dichiarazioni. Sono adunque d'avviso che nel termine prefisso non

si possa dubitare che si ritragga la somma che io aveva ideata, non su basi certe, ma probabili poichè la rendita è di due milioni e mezzo, e due milioni e mezzo rappresentano il capitale di 40 milioni.

Quindi io credo che se vorranno, questi serberanno l'integrità delle rendite, sicchè non rimarrebbe più nulla a dare ai portatori del primo prestito, ed ai portatori delle quitanze del secondo, cosichè bisognerebbe dimandare al Parlamento l'autorizzazione di accrescere le rendite per poter soddisfare questi portatori. Questo dipende assolutamente dal credito dei *vaglia* del primo prestito, e dall'opinione che i portatori di quitanze del secondo si formino delle condizioni delle finanze. Se questi portatori hanno fede che alla scadenza dell'anno il Governo rimborsi il capitale dei *vaglia* cogli interessi ritireranno il loro *vaglia* cogli interessi scaduti o non credono che le condizioni delle finanze possano a quel punto essere tali da poter far fronte immediatamente a questi loro titoli, ed allora preferiranno di avere un titolo iscritto, un titolo consolidato, che sicuramente è sempre preferibile ad un titolo non iscritto. Io impertanto non ci vedo alcuna difficoltà, ma osservo che il beneficio non sarà uguale al portatore del *vaglia*, ed ai portatori delle quitanze. Se ritardano, si è detto che i portatori dei *vaglia* del primo prestito potranno convertire i loro *vaglia* in rendite al 5 per 0/0 capitalizzando le rendite maturate.

Ora più ci scostiamo dall'interesse dei *vaglia*, più, direi, diminuisce il beneficio.

Poichè se coloro da principio avevano un *vaglia* di mille lire, ed avevano un trimestre maturato, potevano aumentare qualche cosa sul capitale. Ma a questo riguardo bisognerebbe allora che io proponessi alla Camera di accrescere la somma già stanziata ai portatori di *vaglia* poichè, come dissi, se il prestito frutta 40 milioni crescerà l'ammontare delle rendite, ed allora bisognerà crescere le rendite per poter soddisfare ai portatori del primo prestito, ed ai portatori delle quitanze del secondo. Aderisco adunque a questa proposizione, purchè sia subordinata a quella di domandare alla Camera l'accrescimento di queste rendite.

BUNICO. Io appoggio i sentimenti esternati dal signor ministro delle finanze in questa discussione.

IL PRESIDENTE. Leggerò il primo articolo quale fu emendato:

« È nuovamente prorogato a tutto il prossimo mese di dicembre il termine già protratto al 31 ottobre scaduto col Real decreto del 10 dello stesso mese, per le dichiarazioni spontanee nelle tesorerie provinciali per il versamento della prima rata del prestito volontario ed obbligatorio di cui negli articoli 9 e 10, e per le domande di cui negli alinea 3, 4 e 5 dell'articolo 11 del precedente Reale decreto del 7 settembre ultimo. »

Se nessuno più domanda la parola, lo metto ai voti.

(È adottato).

Metto ora ai voti l'art. 2.º nel quale alla parola *novembre* si sostituisce quella di *dicembre* per metterlo in armonia coll'articolo 1.º

(È adottato).

Leggo l'articolo 3.º

(La redazione di questo articolo pare difettosa ad alcuni deputati, i quali sorgono a fare osservazioni che non si possono tutte comprendere esattamente a cagione del rumore delle conversazioni particolari. Gli stenografi non poterono cogliere le parole se non quando incominciò a discorrere il ministro delle finanze).

IL MINISTRO DELLE FINANZE. Chi paga un terzo in

novembre può pagare il resto in tre rate; chi paga in dicembre paga il resto in due rate; dicendo solamente *che i due terzi sono pagabili in ugual rata mensile*, vuol dire secondo me, che si ha il termine di due o tre mesi. Faccio poi osservare che questo è un favore che si fa ai ritardatari.

Noi non crediamo tutti i ritardatari di mala fede; crediamo che vi sieno di quelli che non hanno potuto farlo prima: coloro che l'hanno fatto prima, avevano volontà e mezzi per pagare, coloro che hanno ritardato, hanno forse minor volontà e certo anche minori mezzi; dunque ne segue che coloro che hanno nei primi momenti, in cui si è aperto il prestito, pagato i due sestì, più non sono obbligati di pagare ora l'altro sesto, ed intanto corre loro l'interesse legale sulle somme sborsate; quelli che pagheranno posteriormente, avranno forse un maggior vantaggio in quanto che non hanno pagato prima, e sono ancora ammessi al beneficio, ma bisogna dire che le more poi in complesso sono minori perchè costoro non hanno tempo, che di tre in tre mesi.

RICCARDI (*pronuncia alcune parole che li stenografi non possono raccogliere*).

IL MINISTRO DELLE FINANZE. Osservo che colui che ha fatto la sua dichiarazione nella tesoreria, ha contratto obbligo di fare il pagamento. Quanto a colui che ha fatto la sua dichiarazione a metà di settembre, ed ha pagato immediatamente i due sestì, avea tempo di pagare gli altri quattro sestì di mese in mese. Il tesoriere riceverà quanto il dichiarante ha interesse di venire a pagare, perchè se non fa i versamenti entro i limiti prescritti, incorre nelle disposizioni penali della legge, per cui perde poi gl'interessi ed il beneficio. Dunque per coloro che arrivano tardi bisogna supporre che hanno il loro interesse.

BALBO. Vorrei muovere un dubbio. Vi sono alcuni i quali hanno inteso di portare l'obbligo di ottobre al 14 novembre, quantunque abbiano pagato alli 8 di ottobre: questo non essendo molto chiaro nella legge, sarebbe bene che si dichiarasse esplicitamente.....(*interrotto*).

IL MINISTRO DELLE FINANZE. La questione sta in ciò, di sapere cioè se l'obbligo di pagare di mese in mese si riferisca al mese comune, cioè a gennaio, febbraio, ecc. oppure sia di 30 in 30 giorni. Lo spirito che informava la legge, credo che fosse di mese in mese, cioè di 30 in 30 giorni. Tuttavia dovendosi interpretare nel senso più favorevole ai contribuenti, si è già detto che sia di mese in mese, cioè che chi ha pagato in settembre faccia il pagamento in ottobre; che chi ha pagato in ottobre paghi in novembre, cioè che chi ha pagato ai 15 di ottobre che dovrebbe pagare prima del 15 di novembre, possa pagare anche a tutto novembre, benchè sia di mese in mese, cioè siano 30 giorni che furono dati realmente. Dico che la legge non lo diceva in modo assoluto perchè non si trattava di fare un favore, ma bensì di non applicare una penale nel dubbio.

MENABREA. Mi pare che sarebbe cosa più equa di mettere tutti i debitori dello Stato nella medesima condizione. A coloro che hanno pagato anche il primo di novembre è bene dare la facoltà di pagare dal prossimo dicembre al 28 febbraio. Tutti sarebbero nella stessa condizione, perchè molti non hanno inteso la legge; per mio conto non l'ho intesa; mi sono presentato alla tesoreria per pagare al principio di novembre, e mi hanno detto che aveva tempo tutto il mese; dunque mi pare che sarebbe più equo così.

IL MINISTRO DELLE FINANZE. Bisogna partire da un dato; il dato che vincola il contribuente è la sua dichiarazione; è l'obbligo che ha assunto. Ora quando ha dichiarato che ha pagato immediatamente, ed ha pagato i due sestì, gli altri quat-

tro sestì si è obbligato di pagarli di mese in mese, donde nasce il dubbio se debba considerarsi di 30 giorni, oppure se sia il mese del calendario, cioè il mese di ottobre, novembre ecc.; nel dubbio si atterrà alla parte più larga pel contribuente, di dire che è settembre, ottobre, novembre, e non di 30 giorni; perciò si vuole rimettere in tempo i ritardatari, e non privare i volontari di godere i benefici che sono accordati a coloro che già avevano assunto un obbligo, che erano disposti a pagare in tempo.

MENABREA. Credo che coloro che si sono affrettati maggiormente siano quelli che sono in più cattiva condizione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE. Questo non toglie.

SCLOPIS. Bisogna distinguere tra l'obbligo che hanno questi solleciti contribuenti, e l'equità che si induce dalla disposizione posteriore della legge. Io sono d'accordo perfettamente col ministro delle finanze: l'obbligo l'hanno assunto col contratto; sta a vedere adesso se questa maggior facilità che si accorda a questi che vengono ultimi, ai quali si vuole estendere il beneficio che da principio si riservava ai primi, non possa influire anche per un riguardo, a fare che quelli i quali prima concorsero al prestito, non siano astretti a raccogliere capitali per far fronte al termine dato sino al 21 dicembre. Non è adesso questione di obbligo; parlo solamente di equità, e mi pare che quando si fa un favore a chi viene dopo, si possa egualmente estendere a chi venne prima.

IL MINISTRO DELLE FINANZE. Io pregherò il signor conte Sclopis di osservare, che il favore che si fa a quelli che vengono dopo è grande sicuramente, perchè tuttavia pagando 80 lire ne ricavano 5 di rendita; ma non ammetto poi per essi il favore che hanno avuto i primi, i quali pagando i due sestì della quota possono avere quattro mesi di tempo per pagare il resto; mentre chi pagherà in novembre ne avrà tre, e chi in dicembre non ne avrà più che due. Ad ogni modo, tutti godono dello stesso beneficio, perchè s'accorda a tutti un tempo a pagare dopo fatta la dichiarazione....

(*Le ultime parole del ministro non giungono più distinte all'orecchio degli stenografi*).

PESCATORE. Ho domandato la parola per fare un appello al regolamento (*Bravo*).

Qui si disputa senza proposizione alcuna; se il deputato Sclopis od altri vogliono emendare la legge, propongano un emendamento (*Bravo!*).

FARINA P. relatore. In ultima analisi tutti devono pagare entro lo stesso spazio di tempo; solo che coloro i quali sono ultimi a fare le dichiarazioni non possono più godere delle stesse more dei primi; ma ciò non monta poi a gran cosa, e non porta al postutto alcuna disuguaglianza.

SCLOPIS. Nelle circostanze in cui siamo, in cui si ha molta difficoltà a riscuotere danaro.....(*interruzione*).

GALVAGNO. In aggiunta all'osservazione del signor ministro delle finanze, ed a quelle del deputato Farina in risposta alle difficoltà accennate dal signor conte Sclopis, io dirò che abbiamo consultato anche lo stato delle finanze, le quali per il momento sono fornite; ma potremo dire con ciò che le finanze non ne avranno pregiudizio col tempo? Io non lo credo. Se dunque questo nuovo favore non si può più fare, senza ritardare l'incasso, di cui le finanze abbisognano, io credo che assolutamente non possiamo farne l'applicazione.

MICHELINI G. B. Io credo che non debba esservi differenza tra coloro che già hanno pagato e coloro che non hanno ancora pagato. Adotto pertanto l'emendamento proposto dai deputati Sclopis e Menabrea, ed alle ragioni da essi addotte aggiungerò la seguente osservazione. Il signor ministro delle finanze dalle dichiarazioni di coloro che già hanno pagato ne

deduce una loro speciale obbligazione verso il Governo. Ma io osservo che la dichiarazione non è che l'esecuzione della legge, che il vero obbligo consiste nella legge medesima, cui tutti dobbiamo obbedire, e la quale vincola coloro che hanno pagato e coloro che non hanno pagato.

Se non che il signor deputato Galvagno trattò la questione sotto il suo vero aspetto, osservando che la dilazione accordata a coloro che già hanno pagato può tornar dannosa alle finanze. Se ciò fosse, prego il signor ministro delle finanze a dichiararlo, imperciocchè in tale caso io non approverei l'emendamento proposto dai deputati Sclopis e Menabrea.

SCLOPIS. Se le finanze sono incagliate non vogliamo costringerle....

VARI ALTRI DEPUTATI. Tutti lo dichiariamo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE. Come hanno sentito, ho detto che le somme tra dichiarate e versate ascendevano a circa 55 milioni, venti dei quali furono già pagati, e gli altri quindici lo saranno, a termine delle dichiarazioni, per sesto, di mese in mese. Ora se si accorda questa nuova proroga anche per le dichiarazioni anteriori, naturalmente si starà due mesi che non entrerà più niente nelle casse. Dunque questo ritardo può incagliare.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

IL PRESIDENTE. Nessuno domanda più la parola? Vuole la Camera che rilegga l'articolo emendato?

Molte voci. Sì, sì.

IL PRESIDENTE (*leggendo*). « La mora per il pagamento dell'ultima rata dei prestiti spontaneamente dichiarati nelle tesorerie provinciali s'intenderà conservata nel limite di tutto febbraio 1849, talchè i due ultimi terzi dei pagamenti dichiarati dopo il 31 scaduto ottobre dovranno versarsi in rate uguali mensuali a far tempo dalla data delle dichiarazioni rispettive. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti. Chi lo approva si levi in piedi.

(È approvato).

Viene ora l'art. 4 al quale la Commissione fece qualche modificazione.

L'articolo 4 redatto dalla Commissione a cui aderisce il signor ministro di finanze, è concepito nei termini seguenti:

(*V. Doc. pag. 192*).

CORSI. Io appoggio l'importante variante fatta dalla Commissione all'art. 4, e ricordo alla Camera la petizione, di cui aveva domandato ieri l'altro il rinvio alla Commissione, di cui aveva domandato ieri l'altro il rinvio alla Commissione, di quei 160 particolari cioè del luogo di Bergamasco, che chiedevano di essere esonerati dal pagamento delle quote d'imprestato, nel che si comprende quanto meno una dilazione per poter fare i richiami contro la quota che loro è stata indistintamente imposta. La Commissione ebbe a concorrere nella dilazione, e si trovò precisamente d'accordo con questa domanda. Debbo però ancora osservare a questo proposito, che detti particolari reclamano alla Camera per due motivi singolarmente; l'uno cioè perchè il Consiglio comunale gli abbia quotati senza tener dietro alle soluzioni dei quesiti dell'Azienda delle finanze sulla legge dell'imprestato, per le quali soluzioni ben altrimenti avrebbe dovuto provvedere il detto Consiglio, e quotati di somme di cui non possono essere imposti. L'altro motivo sta nella lontananza del luogo di Bergamasco dalla città di Savona capo della divisione amministrativa.

Ora non parlerò specialmente nè dell'una cosa nè dell'altra, dirò che non so quale portata abbiano dette soluzioni di dubbi che si fanno il domani d'una legge, tanto più poi che si fanno dei casi e nascono poi dei dubbi forse maggiori dei precedenti.

Questa sarà esaminata un'altra volta, e forse verrà detto che i dubbi che nascono sulla legge siano risolti nei Consigli di Stato, e poi siano approvati onde sieno certe norme osservate, e non abbiano solo a sciogliersi i dubbi da una semplice azienda.

L'altra osservazione poi che voglio fare è questa, che detti particolari i quali si lamentano, appoggiandosi alla loro lontananza da Savona, essendo prossimissima Alessandria, hanno ragione nel caso; e qui come deputato della provincia d'Acqui me ne appello a tutti gli altri deputati di tale provincia. È bene che si dica fin d'ora alla Camera, che verrà forse tempo in cui la legge organica delle divisioni sia ritoccata essenzialmente per la provincia d'Acqui, la quale non ha elemento di sorta che la vincoli alla provincia di Savona, laddove Acqui ha ogni rapporto, anche geografico, colla divisione di Alessandria, e che è vivo, è giusto desiderio della provincia d'Acqui d'essere con una divisione che possa sussidiarla, e non sussidiare essa altre provincie. So bene che questa non è l'opportunità di trattare queste cose, ma ripeterò che avendone una qualsiasi occasione, io dovevo accoglierla su tanto importante punto.

IL PRESIDENTE. Chi vuole approvare l'articolo 4.° si levi in piedi.

(È approvato).

Do lettura dell'art. 5.° (*Lo legge sostituendo il mese di gennaio a quello di dicembre*).

GALVAGNO. Pregherei il signor deputato Farina, poichè ha sotto gli occhi la legge del 7 settembre, di vedere se vi sia qualche termine perentorio per la verifica dei ruoli, perchè se non ce ne fosse, vorrei che anche le finanze avessero una proroga per la verifica di questi ruoli.

Dirò a questo riguardo che vi furono molte consegne al disotto del vero valore, quali sono in specie quelle dei beni delle parrocchie; perciò crederei bene che le finanze cogliessero quest'occasione per avere maggior tempo ad occuparsi della verifica dei ruoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE. Non c'è termine; il Governo intende di prevalersi della facoltà di far verificare se siano veramente conformi alla verità, però non userà largamente di questa sua facoltà.

GALVAGNO. Allora è inutile la mia osservazione.

SINEO. Domando la parola.

Bramerei che il termine per l'attivamento della riscossione delle quote per parte degli esattori si portasse almeno a tutto il mese di gennaio. Credo che motivi d'equità così richiedano. Quantunque siasi detto che il sistema finanziario applicato a questo prestito sia tutto paterno, non è men vero che esso riesca specialmente a danno dei piccoli proprietari, e a beneficio dei capitalisti. I piccoli proprietari sono quelli che avranno difficoltà per trovare il danaro necessario onde fare l'imprestato e che dovranno vedersi compulsati anche con mezzi fisici al pagamento. Mi pare che se si potesse concedere loro qualche ritardo, sarebbe cosa assai conveniente. Dico che la legge ridonda massimamente a danno dei piccoli proprietari dopo le novità che hanno accompagnato questa legge stessa. Il proprietario non è sempre sicuro di trovar del danaro; anzi spesso in luogo del danaro, ritroverà dei biglietti di banco che vanno via scadendo, e forse per questo sarà il caso di fare anche una proroga di alcuni giorni. In Piemonte specialmente ci troviamo in queste condizioni in cui il contante manca. I mercati si risentono, e si risentono più adesso di quello che si risentiranno all'avvenire delle variazioni fatte nel nostro sistema monetario.

Nell'ultimo mercato di Moncalieri vi furono dei disordini

gravi cagionati dall'obbligo di ricevere biglietti di banco a vece di danaro. È cosa che riesce in questi giorni sommamente dura pei piccoli proprietari, le cui risorse consistono principalmente nella vendita del loro bestiame; ed all'occasione appunto del mercato nacquero contese vivissime per l'obbligo di prendere questi biglietti i quali non hanno ancora corso nelle nostre campagne.

Io credo dunque che sia sommamente utile che a questa proroga sia data la maggiore estensione possibile, e che si prolunghi almeno a tutto il mese di gennaio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE. Io non potrei aderire a questa proposta. Il termine che era primitivamente stabilito, portava tutto il 15 ottobre ed ora è stato protratto a tutto dicembre, nè so perchè dovrebbe ancora protrarsi di un altro mese. Del resto dichiaro che io non so vedere come c'entri il biglietto di banca riguardo ai piccoli proprietari.

I biglietti di banca che sono in corso ora, sono di fr. 250; chi debbe contribuire per 250 franchi non è il piccolo proprietario; è colui che ha già una certa agiatezza.

SINEO. La discussione intorno all'articolo 3.^o non concerne più le rate dei pagamenti; qui si tratta dell'attivamento, della esecuzione, cioè della facoltà che ha l'esattore di costringere anche con mezzi coercitivi il contribuente al pagamento.

Ora veramente non saprei qual sia il motivo, per cui il ministro delle finanze possa opporsi alla modificazione poc'anzi proposta. Egli è certo che ogni contribuente che possa pagare, pagherà, e pagherà secondo le rate che sono fissate dalla legge; pagherà perchè c'è un motivo gravissimo di pagare. Se esso non paga ne' termini fissati le rate che sono state convenute, ne avviene che esso perde un beneficio ragguardevole; ed è una perdita gravissima quella che viene a colpire il contribuente che non ha pagato al tempo debito; egli perde infatti il quarto del capitale che contemplava; egli, cioè, invece di avere il suo danaro collocato in ragione dell'80 per 100, l'avrà dell'80 per 80, e perciò perde il beneficio di questo quarto.

Essendovi dunque una multa del quarto del capitale, egli è verosimile che ogni cittadino che possa pagare, pagherà per non soffrire questo danno. Dunque coloro che non pagheranno saranno in piccol numero, e saranno appunto coloro a cui sarà grave il pagare; poichè per non pagare rinunciano al beneficio di un quarto del loro capitale. Non credo dunque di poter prescindere dall'insistere su questo proposito.

IL MINISTRO DELLE FINANZE. Io non posso che insistere sulla osservazione fatta prima: cioè che riguardo al

primo termine del 15 ottobre, fissato dalla legge del 1.^o settembre vi poteva essere discussione, ma non già ora che, mercè le nuove dilazioni accordate, si possono fare le dichiarazioni spontanee sino a tutto dicembre. Coloro che non erano in condizione di pagare ai 15 di ottobre ottengono ora due mesi e mezzo di respiro, cioè invece di pagare alla metà di ottobre non cominceranno a pagare che alla fine di dicembre. Quindi mi pare che sia necessario un termine. Se realmente un contribuente non ha approfittato fino ai 31 di ottobre, non ne approfitterà che ai 31 di dicembre. E veramente chi non è in un'assoluta impossibilità non lascerà di pagare 15, 20 giorni prima o dopo.

Dunque bisogna che vi sia un termine per cui si sappia che prodotto si avrà nel mese di gennaio e febbraio.

E sicuramente l'amministrazione andrà con tutta la cautela, con tutti i mezzi più dolci, e possibilmente meno gravosi; ma non vedo il perchè si vogliano ancora aggiungere 15 giorni.

SINEO. Se il signor ministro delle finanze manda istruzioni agli esattori non insisterò d'avvantaggio.

Queste istruzioni non sono di troppo, perchè vi sono esattori che mandarono già ingiunzioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE. No, semplici avvisi di pagamento; non ingiunzioni.

IL PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 3.

(È adottato).

Ora resta a procedersi alla votazione per isquittinio segreto sull'intera legge:

Votanti	128
Maggioranza	65
Voti favorevoli	122
Voti contrari	6

(La Camera adotta).

La seduta è quindi levata a ore 4 3/4. (Gazz. P.)

Ordine del giorno per domani all' 1 pom.:

- 1.^o Relazione di nuove elezioni;
- 2.^o Relazione sul progetto di legge presentato dal ministro dell'interno per provvedimenti di pubblica sicurezza;
- 3.^o Relazione sul progetto di legge presentato dal ministro di agricoltura e di commercio per l'istituzione delle Camere di Commercio;
- 4.^o Relazione intorno alle petizioni.